

SENT. N. 33279/15
R.G. 34124/14
CRON. 11205/15
REP. _____

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Napoli della IV Sezione Civile, Avv. Filomena Iovane ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. 34124 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2014

TRA

_____ nato a Napoli il _____ residente alla Via _____
_____ elett.te dom.to in Napoli, alla Piazza Bovio, 14, presso lo studio dell'Avv. Andrea Gaudino che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;

ATTORE

CONTRO

Axitea Spa, in persona del legale rapp.te p.t., con sede legale in Milano, alla Via Gallarate, 156 ;

CONVENUTA CONTUMACE

OGGETTO: risarcimento danni

CONCLUSIONI

Come da verbale di udienza del 10/06/2015 che si intende per integralmente trascritto e riportato e comparsa conclusionale.

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO POSTI A FONDAMENTO DELLA DECISIONE

Preliminarmente rileva osservare che non si è proceduto alla redazione dello svolgimento del processo, in puntuale applicazione della norma dettata dall'articolo 132, c.p.c., come novellato dall'articolo 45, comma 17, della legge numero 69 del 18 giugno 2009, entrata in vigore il 4 luglio 2009.

Con atto di citazione regolarmente notificato l'istante traeva in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Napoli la convenuta come sopra epigrafata per sentirla condannare allo storno delle fatture indebitamente emesse nonché al risarcimento dei danni patrimoniali e non. Assumeva l'istante che in data 20.05.2012 aveva stipulato con la società SmartSat Srl oggi Axitea Spa un contratto di abbonamento per servizi di antifurto satellitare sull'autovettura Alfa Romeo 156 tg. _____
Duceva l'istante che a causa della sopravvenuta vetustà del proprio veicolo non essendo più necessaria la persistenza della copertura satellitare, veniva effettuata regolare disdetta del contratto con lettera racca.ta a.r. del 02.03.2012 (effettuata come da contratto sessanta giorni prima della scadenza dello stesso). Tuttavia, nonostante la suddetta disdetta la convenuta inviava le fatture n° 20121011150986 del 01.05.2012 di € 205,75, n° 2013110010779 del 13.05.2013 e la n° 120027691 del 23.12.2013 di € 35,19.

ff

Radicatasi la lite la convenuta Axitea Spa sebbene regolarmente citata non si costituiva in giudizio rimanendo contumace.

Acquisita la documentazione, fallito il tentativo di conciliazione per la contumacia della convenuta, ammesso ma non reso l'interrogatorio formale del legale rapp.te p.t. della Axitea Spa, all'udienza del 10 giugno 2015, sulle conclusioni formulate dall'attore come sopra epigrafato e, previa discussione veniva assegnata a sentenza.

Passando ad esaminare le ragioni di diritto della decisione, rileva osservare che in via preliminare va dichiarata la proponibilità ed ammissibilità della domanda

Rileva, altresì, osservare che sono da ritenere sussistenti la rispettiva *legittimità ad causam* delle parti (condizione dell'azione), nonché la loro rispettiva titolarità del rapporto sostanziale dedotto in giudizio (questione di merito), provate dalla documentazione ritualmente prodotta.

Nel merito la domanda dell'istante è fondata e deve, pertanto, essere accolta.

Risulta, infatti, provato documentalmente che l'istante in data 20.05.2002 sottoscrisse contratto con la SmartSar Scl recante [REDACTED] relativo a servizi satellitari. Risulta, altresì, provato che l'istante disdettò il detto contratto 60 giorni dalla scadenza dello stesso così come previsto dall'art. 4 delle Condizioni generali di contratto che stabiliva: *"La durata del contratto è di 36 mesi a decorrere dal giorno in cui è attivato il collegamento alla centrale di servizio di Smartsat srl...Alla scadenza dei 36 mesi le parti potranno recedere in qualunque momento con un preavviso di 60 giorni o di rinnovare automaticamente di anno in anno il contratto in essere"*.

Pertanto, essendo stato il contratto sottoscritto nel maggio 2002 ed essendo la disdetta avvenuta nel febbraio 2012, è palese che l'istante abbia rispettato i termini contrattuali previsti.

Nulla di diverso ha provato la Axitea Spa rimasta contumace.

Nulla è dovuto, invece, per il danno patrimoniale e non richiesto dall'attore in quanto non provato.

Le spese di giudizio sostenute dall' istante vengono poste a carico dei convenuti soccombenti e liquidate come in dispositivo sulla sorta del quantum liquidato ed in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014.

La sentenza è provvisoriamente esecutiva *"ex lege"*.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, rigettando ogni ulteriore richiesta, eccezione e deduzione definitivamente pronunciando, così provvede:

- dichiara la contumacia della Axitea Spa in persona del legale rapp.te p.t.;
- dichiara risolto il contratto [REDACTED] sottoscritto in data 20.05.2002;
- dispone lo storno delle fatture n° 20121011150986 del 01.05.2012 di € 205,75, n° 2013110010779 del 13.05.2013 e la n° 120027691 del 23.12.2013 di € 35,19;

49

- condanna la Axitea Spa al pagamento delle spese processuali con attribuzione all'Avv. Andrea Gaudino che si liquidano in € 50,00 per spese, € 350,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario per spese generali calcolato ai sensi del D.M. 55/14, nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. se dovute per legge;
- dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva "ex lege".

Così deciso in Napoli, 28.09.2015

Il Giudice di Pace

Avv. Filomena Iovane

